

Campobasso,

Alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

Prot. n.

BOZZA DI CONTRODEDUZIONI
ai sensi degli artt. 17-bis, comma 3, e 23 del D.Lgs. n. 546/1992

Reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992

n. **M002213-TR6** notificato in data 01/02/2016 e ricevuto dall'Ufficio in data 01/02/2016

Atto impugnato: **RE29 AVV.DI LIQUIDAZ. AVV LIQ N. 16150000350** (2016)

Anno di registrazione: **2016**

Tributo: **REGISTRO**

Valore economico della controversia: **586,00 Euro**

Contribuente/i:

LUIGI MONTI - MNTLGU75R18L113E

Difensore/i:

Difensore non nominato

Domicilio per il giudizio:

LUIGI MONTI

VIALE REGINA MARGHERITA N. 87 - GUGLIONESI (CB) Cap:

La scrivente **Direzione Provinciale di Campobasso**, in persona del suo Direttore *pro-tempore*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17-bis, comma 3, e 23 del D.Lgs. n. 546/1992, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.

FATTO

L'Avviso di Liquidazione impugnato è stato emesso, dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Campobasso, ai sensi dell'art. 8, Tariffa parte 1, allegata al D.P.R. n. 131/86 e contiene la richiesta di pagamento di € 586,00 a titolo di imposta di registro, dovuta in riferimento alla registrazione dell'atto di cessione pro solvendo di credito, del 18/10/2015 registrata in via telematica all'Ufficio Territoriale di Termoli, il 25/11/2015, al n. 2574 serie 1T, mediante il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari ad € 200,00.

L'ufficio ha provveduto a recuperare l'importo di € 585,00, ritenendo che al predetto atto si applica l'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86, che stabilisce la tassazione con l'aliquota dello 0,50 % per le "cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze".

Il Notaio Luigi Monti ha proposto istanza di reclamo/mediazione impugnando l'atto prima indicato.

La scrivente ha notificato al ricorrente l'allegato diniego.

Il contribuente si è costituito tempestivamente in giudizio.

Ciò premesso, la scrivente controdeduce come segue ai motivi di ricorso che di seguito si riepilogano, evidenziando che il contenuto delle difese è stato già anticipato al Contribuente contestualmente alla predetta proposta di diniego.

MOTIVI

La controparte ha proposto tempestivo ricorso con istanza di reclamo/mediazione avverso l'atto prima indicato evidenziando che le risoluzioni richiamate dall'ufficio nell'atto impositivo non sono pertinenti in quanto, nel caso di specie, essendo i crediti ceduti a titolo di "anticipazione bancaria" al fine di ottenere un'anticipazione di somme da parte dell'istituto di credito, si configura una chiara operazione finanziaria attraverso la quale la banca eroga delle somme a fronte della cessione di crediti in suo favore.

Il ricorrente fa, quindi, presente che la cessione di crediti non è stata effettuata in modo isolato ma è da considerarsi inscindibile dal punto di vista causale, funzionale e logico, dalla struttura stessa del finanziamento.

A conferma di quanto sostenuto parte ricorrente richiama la decisione n. 5234 del 22 giugno 1988 della Commissione Tributaria Centrale, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1820 del 14 febbraio 1992 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 71/E del 24 maggio 2000.

A parere della controparte la cessione di credito in oggetto, non essendo stata effettuata isolatamente in conto pagamento di preesistenti obbligazioni bensì al fine di ottenere un finanziamento dalla banca, concretizza una chiara ed univoca operazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2 n. 3 e dell'art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, soggetta ad IVA ma in regime di esenzione e all'imposta di registro in misura fissa.

Il ricorrente, di conseguenza, chiede di dichiarare illegittima la pretesa fiscale.

CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO

In relazione ai motivi del ricorso l'Ufficio controdeduce:

si ribadisce innanzitutto la legittimità dell'operato dell'ufficio che ha agito nel pieno rispetto delle precise disposizioni normative in materia di imposta di registro.

Privo di pregio si palesa quanto rappresentato dal ricorrente in merito alla non attinenza delle Risoluzioni richiamate dall'ufficio nella motivazione dell'atto impugnato, dal momento che ciò che rileva, pur nelle diverse fattispecie, è la circostanza che l'atto di cessione di credito è un atto a sé stante rispetto all'atto di apertura di credito concesso dalla Banca.

Infatti, al contrario di quanto evidenziato dal ricorrente laddove ritiene che la cessione di credito in oggetto, non essendo stata effettuata isolatamente in conto pagamento di preesistenti obbligazioni ma al fine di ottenere un finanziamento dalla banca, è da considerarsi inscindibile dal punto di vista causale, funzionale e logico, dalla struttura stessa del finanziamento, l'ufficio ribatte che l'atto di cessione pro solvendo di credito a scopo di garanzia, oggetto di registrazione, costituisce un atto autonomo e distinto rispetto all'atto con cui la Banca ha già concesso il credito.

Quanto sopra si evince a chiare lettere dallo stesso atto di cessione, più precisamente al punto 1, dell'art. 2, dove si legge” *Il credito in oggetto è ceduto pro solvendo a favore della Banca, in garanzia del credito concesso dalla stessa....”*.

La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto distinto dal contratto di apertura di credito, sebbene a questo collegato, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale.

Anche se le operazioni sono tra loro collegate, costituiscono due negozi distinti, con vita propria e, quindi, non possono essere considerate un *unicum* ai fini dell'imposizione fiscale.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza del 5 agosto 2015, n. 16417, ha ritenuto che il contratto di apertura di credito, stipulato con distinto atto rispetto a quello di cessione di credito, costituisce un atto autonomo e distinto rispetto a quest'ultimo, che rappresenta soltanto una *"vicenda accidentale rispetto all'operazione di finanziamento"*.

Tra i due negozi, infatti, non sussistono quel *"vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria, tale da consentire di ravvisare una causa reale unitaria, che compenetri e riassume le distinte giustificazioni causali dei due negozi"*.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, non sussistono i presupposti per la tassazione unitaria dei due atti, con la conseguenza che, stante l'esclusione dell'operazione dal campo IVA, deve applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale.

E' opportuno evidenziare, infine, che la Risoluzione n. 71/2000, richiamata dal ricorrente, dopo aver chiarito che le cessioni di credito poste in essere nell'ambito di operazioni di finanziamento, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, anche se tra quelle esenti, pertanto per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, vanno assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, precisa che *"Per converso, la cessione di credito posta in essere isolatamente come negozio a sé stante dovrà ricondursi al disposto della lettera a) terzo comma, dell'art. 2, nella parte in cui prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del tributo della cessione di credito senza alcuna sottostante operazione di finanziamento"*.

Collocandosi la cessione di credito in esame fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, come espressamente stabilito dall'art. 2, comma 3, lett.a) e come si evince dall'art. 3, D.P.R.633/1972, correttamente l'ufficio l'ha sottoposta a registrazione con aliquota proporzionale.

Circa la sentenza della Suprema Corte n. 1820/1992, citata dal ricorrente, gli stessi giudici di legittimità, nella predetta sentenza n. 16417/2015, precisano che *"La vicenda*

si differenzia, per conseguenza, da quella esaminata dal precedente della Corte (Cass. 14 febbraio 1992, n. 1820), richiamato dalla decisione impugnata e sulla rilevanza del quale la società insiste in memoria: in quell'occasione, difatti, si legge nella narrativa della sentenza, la contribuente "riceveva un finanziamento dalla Cassa per le pensioni dei dipendenti enti locali (CPDEL), contro la cessione delle annualità residue dei crediti", di guisa che la Corte ha potuto convenire che "tale cessione fosse inscindibile funzionalmente e logicamente dalla struttura del finanziamento".

Tutto ciò premesso, la scrivente, demandando pregiudizialmente all'Onorevole Consesso di verificare la conformità dell'istanza di reclamo/mediazione notificata all'Ufficio, che qui si allega, con la copia depositata presso la competente Segreteria,

CHIEDE

a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale

- 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

Con riserva di produzione di memorie illustrative, note e documenti, ai sensi dell'art. 32, d.lgs n. 546/92,

Si depositano mediante inserimento nel proprio fascicolo, completo di indice, i seguenti documenti:

1. controdeduzioni, con copia per il Ricorrente
2. diniego con allegata bozza di controdeduzioni
3. nota spese

Il Direttore Provinciale o suo delegato
(Nome e Cognome)

